Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 11 giugno 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 580.
Aumento temporaneo dell'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana previsto nella tabella I, allegata al R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, e successive disposizioni, e nella tabella *A*, allegata al regolamento organico, approvato con R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, e successive disposizioni, è temporaneamente aumentato di 45 posti per ufficiali, 300 posti per brigadieri e vicebrigadieri e 900 posti per guardie scelte, guardie e allievi guardie così distribuiti:

1) *Ufficiali*:
Maggiori generali . . . . . . posti n. 1
Colonnelli . . . . » » 2
Tenenti colonnelli . . . . . . » » 4
Maggiori . . . . » » 5
Capitani . . . . » » 15
Tenenti e sottotenenti . . . . . » » 18

2) *Sottufficiali*:
Brigadieri . . . . posti n. 108
Vicebrigadieri . . . . » » 192

3) *Agenti*:
Guardie scelte . . . . posti n. 113
Guardie e allievi guardie . . . » » 787

Art. 2.

I posti disponibili nei gradi di ufficiali generali e superiori, per effetto dell'aumento temporaneo di organico previsto dall'articolo precedente, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, da bandirsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, riservato ad ufficiali provvisti del grado pari o di quello immediatamente inferiore al posto messo a concorso e appartenenti alle seguenti categorie:

a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza, dipendenti dal Ministero dell'interno,
b) ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;
d) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra.

La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 123 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754.

I posti disponibili negli altri gradi saranno conferiti mediante promozione nei modi normali. I concorsi per il reclutamento degli aspiranti ufficiali, limitatamente a quelli da bandire durante l'attuale stato di guerra per la prima copertura dei posti che si rendano disponibili per effetto dell'aumento di organico di cui all'art. 1, potranno essere effettuati per soli titoli, anzichè per esami.

Nelle promozioni da effettuarsi nel grado di vicebrigadiere, limitatamente al conferimento dei posti che si renderanno vacanti per effetto della applicazione dell'aumento temporaneo previsto dal precedente articolo, si prescinde dal requisito dell'appartenenza alla prima metà del ruolo richiesto dall'art. 159, lettera c) del regolamento generale suddetto, ferma rimanendo l'osservanza di quanto disposto dall'art. 162 del regolamento stesso. I posti di vicebrigadiere, che eventualmente rimanessero disponibili dopo effettuate tali promozioni, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, da bandirsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, riservato alle seguenti categorie:

a) vicebrigadieri dei carabinieri Reali, del ruolo della pubblica sicurezza e gradi corrispondenti della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito anche in congedo (esclusi gli specialisti marconisti, telegrafisti, autieri, automobilisti, trattoristi, teleferisti, artificieri, spolettatori, carristi e gli appartenenti alle truppe alpine) che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra.

Nel reclutamento degli allievi guardie saranno pure esclusi, per quanto riguarda il Regio esercito, gli specialisti sopra indicati e gli idonei per le truppe alpine.

La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'art. 169 del citato regolamento generale.

Art. 3.

Il riassorbimento dell'aumento temporaneo di organico previsto dall'art. 1 dovrà effettuarsi devolvendo al predetto riassorbimento tutte le vacanze che si verificheranno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 4.

Il numero massimo di salariati previsto dell'art. 296 del R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana è diminuito da 100 unità a 50.

Art. 5.

La presente legge si applica dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 maggio 1942-XX, n. 581.

Cessione agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari di alloggi costruiti dallo Stato a seguito di pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a cedere in proprietà agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari gli alloggi costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici per il ricovero di persone rimaste senza tetto nei Comuni colpiti da terremoti, a misura che sia completato la sbaraccamento, eccettuati quelli nelle città di Messina e Reggio Calabria per i quali provvedono disposizioni speciali.

Analoga autorizzazione è data per la cessione dei ricoveri costruiti in dipendenza di alluvioni, frane ed altre pubbliche calamità.

Gli alloggi sono ceduti con tutti gli accessori e pertinenze, nello stato in cui si trovano, e coi diritti ed oneri relativi.

Art. 2.

Sono esclusi dalla cessione agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari a norma del precedente articolo gli alloggi adibiti ad usi dello Stato.

Sono anche esclusi gli alloggi adibiti a scuole, che saranno consegnati in uso agli enti ausiliari dello Stato, ai quali competa provvedere alla spesa per i locali delle scuole stesse.

Restano a carico di tali enti le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè i tributi di qualsiasi specie. Inoltre gli enti devono corrispondere un annuo canone di L. 10 per ciascun alloggio a titolo di riconoscimento della proprietà dello Stato.

Cessando la destinazione dei locali a scuole gli alloggi saranno riconsegnati al Demanio dello Stato.

Art. 3.

La cessione, di cui al precedente art. 1, è regolata, per gli alloggi costruiti dallo Stato in ciascun Comune, mediante convenzioni da stipularsi dall'ingegnere capo del Genio civile con l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia, con l'intervento dell'intendente di finanza, in rappresentanza del Demanio dello Stato.

In tali convenzioni deve essere stabilito l'equo prezzo che l'Istituto fascista autonomo per le case popolari è tenuto a corrispondere per la cessione degli immobili.

Nella determinazione del prezzo si tiene conto dello stato dei singoli alloggi e del reddito ricavabile da essi.

Il prezzo così determinato sarà pagato in 30 rate annuali, senza interessi e con scadenza al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere da quello successivo al trasferimento della proprietà degli alloggi.

Art. 4.

Le convenzioni indicate al precedente articolo sono approvate e rese esecutorie con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quello per le finanze.

Con gli stessi decreti può essere consentita la rinuncia alla ipoteca sugli alloggi ceduti e relative aree a garanzia del prezzo convenuto.

Art. 5.

Gli atti di trasferimento di proprietà, di cui alla presente legge, saranno registrati con tassa fissa, ed a tassa fissa saranno altresì soggette le formalità ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 maggio 1942-XX, n. 582.

Classificazione della strada del Monte Terminillo nella rete delle strade statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È classificata nella rete delle strade statali, come statale n. 4-*bis* — del Terminillo — la strada dall'innesto con la statale n. 4 — via Salaria — presso Rieti, per Vazia, fino al termine in prossimità della vetta del Monte Terminillo.

Per la manutenzione della detta nuova strada statale gli enti di cui appresso verseranno annualmente all'Azienda autonoma statale della strada un contributo nella misura per ciascuno di essi qui sotto indicata:

a) Governatorato di Roma . . . . L. 62.500
b) Comune di Rieti . . . . . . » 41.600
c) Provincia di Rieti . . . . . . » 25.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 583.

Adeguamento dell'imposta sulle iscrizioni ipotecarie a garanzia di prestiti in danaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272, concernente la legge sulle tasse ipotecarie e successive disposizioni;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'imposta ipotecaria per le iscrizioni a garanzia di prestiti in danaro anche cambiari, qualunque sia la forma dell'anticipazione, nonchè per le iscrizioni ipotecarie legali o volontarie a garanzia del prezzo nelle vendite immobiliari, è stabilita nella misura del cinque per cento della somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272.

Per ogni altra iscrizione e per gli annotamenti di cui all'articolo 1 della tabella *A* annessa al citato R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272, resta ferma l'aliquota di L. 2,50 per cento.

Restano del pari ferme le particolari aliquote d'imposta d'iscrizione ipotecaria stabilite da leggi speciali.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; esse peraltro non si applicano in caso di atti in forma pubblica di data anteriore, per i quali non fosse ancora scaduto, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine normale di registrazione.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 48. — MANCINI

RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Disposizioni penali per la durata dello stato di guerra.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE presentata nell'udienza dell'11 giugno 1942-XX, sul decreto-legge contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra.

MAESTA',

Il decreto che viene presentato alla Vostra Augusta approvazione ha lo scopo di provvedere ad una rigorosa repressione di alcune attività criminose che trovano occasione e sviluppo nelle condizioni particolari determinate dallo stato di guerra, e che nella legislazione vigente non trovano una repressione adeguata alla loro contingente particolare gravità. Tali attività criminose hanno potuto anzitutto inserirsi nella complessa organizzazione della disciplina di ordinata distribuzione delle merci, provocandone, con forme varie, alterazioni sensibili. Prime fra tutte e più d'ogni altra preoccupanti per gli effetti nocivi di cui sono capaci, quelle che incidono sui mezzi con cui lo Stato assicura una uniforme perequazione di trattamento a tutti i cittadini. Trattasi della *contraffazione* dei documenti che attribuiscono a ciascuno il diritto a ricevere una prestabilita quantità di merci (tessere, buoni, ecc.) ovvero di *commercio indebito* di quegli stessi documenti. Con l'unito decreto-legge perciò si prevedono (articoli 1 e 2) quali delitti particolari, puniti con opportuna severità, la *contraffazione* di tessere e di altri analoghi documenti ed il *commercio indebito degli stessi*.

Per quanto riguarda il primo, si è considerata non già la alterazione del documento originariamente genuino bensì la *creazione imitativa* di quel documento con l'apparenza della genuinità. Ogni diversa falsificazione dei documenti originariamente distribuiti nelle legittime forme rimane invece punibile alla stregua delle ordinarie disposizioni del Codice penale sui delitti di falsità documentale, ma le pene sono raddoppiate (art. 7).

Si è dubitato se il commercio delle tessere o di documenti analoghi, che ha avuto un qualche sviluppo all'inizio del tesseramento dei generi di abbigliamento, fosse oggi punibile quale delitto. Ad eliminare ogni incertezza, l'art. 2 provvede a considerarlo delitto quando realizza finalità speculative di ingordi guadagni.

L'art. 3 prevede una forma speciale del delitto di sottrazione di merci al consumo normale caratterizzata dalla rilevante entità delle merci sottratte e dagli effetti perturbatori dell'economia di guerra. A differenza di quanto è stabilito nell'art. 1 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, che richiede tali effetti siano voluti dal colpevole, in questa disposizione gli stessi costituiscono invece una condizione di punibilità affatto svincolata dall'elemento soggettivo.

Le altre disposizioni provvedono ad aggravare sensibilmente le pene per taluni delitti ordinari.

a) La prima di tali aggravanti, di carattere soggettivo, riguarda i delitti commessi, con abuso della loro qualità, dalle persone comunque incaricate di svolgere una attività nella complessa organizzazione della disciplina dei consumi. La delicatezza di tali incarichi impone particolari doveri di correttezza e nello stesso tempo crea condizioni favorevoli all'attuazione di taluni delitti. Si dispone perciò un sensibile aggravamento delle pene stabilite dal Codice penale per tutti i delitti commessi con abuso della loro qualità dalle dette persone. Inoltre, poichè esse hanno modo di compiere più agevoli sottrazioni di merci al consumo, con la violazione dei loro specifici doveri di fedeltà e di onestà, si provvede con l'art. 5 a punire con esemplare severità i delitti di sottrazione da loro commessi.

b) Sono in ogni caso punibili con la morte i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale i quali prevedono rispettivamente il fatto di chi cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, di chi avvelena acque o sostanze alimentari ed infine di chi adultera o contraffà sostanze alimentari rendendole pericolose per la salute pubblica.

c) Le aggravanti di cui agli articoli 7 e 8 hanno carattere oggettivo e concernono i delitti di falsità in atti e quelli contro il patrimonio commessi su tessere annonarie o su documenti analoghi. La prima riguarda esclusivamente la alterazione e non anche la contraffazione di quei documenti.

d) L'aggravante di cui all'art. 9 assicura una più appropriata tutela alle comunicazioni con i militari e con i prigionieri di guerra.

Viene infine disciplinato il più largo ed attivo intervento del Tribunale speciale nella repressione della delinquenza di guerra.

Con la disposizione dell'art. 11 del presente decreto il Tribunale speciale diviene competente a giudicare dei più gravi di questi delitti tra i quali le sottrazioni al consumo di rilevanti entità di merci e le sottrazioni commesse dalle persone addette ai servizi annonari. Inoltre il Tribunale speciale diviene in ogni caso competente a giudicare di ogni delitto comune che, in applicazione delle aggravanti stabilite nel decreto, sia punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.

GRANDI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di dettare disposizioni per una più rigorosa repressione di talune attività delittuose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, al fine di porle in circolazione, forma in tutto o in parte false tessere annonarie è punito con la reclusione da tre a venti anni e con la multa da lire cinquemila a cinquantamila.

La stessa pena si applica quando la contraffazione riguarda altri documenti prescritti dall'autorità per la distribuzione o per il prelievo delle merci.

Se i fatti preveduti nei commi precedenti rivestono particolare gravità, si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene anzidette si applicano anche a chi, senza essere concorso nella contraffazione, mette in circolazione o detiene al fine di porli in circolazione i documenti contraffatti.

Art. 2.

Chiunque acquista allo scopo di farne commercio tessere o altri documenti rilasciati dall'autorità per la distribuzione o per il prelievo delle merci, è punito con la reclusione da quattro mesi a quattro anni e con la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto riveste particolare gravità, si applica la reclusione da quattro a venti anni e la multa da lire cinquemila a cinquantamila.

Art. 3.

Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità è punito con la reclusione da cinque a venticinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia nazionale di guerra.

Art. 4.

La pena per i delitti preveduti dal Codice penale è raddoppiata quando sono commessi con abuso della qualità di addetto ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione delle merci ovvero con abuso della qualità di persona incaricata di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione delle merci.

Art. 5.

Se il delitto preveduto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, è commesso da alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente con abuso della sua qualità si applica la reclusione da quattro a venti anni e la multa non inferiore a lire cinquemila.

Quando il fatto riveste particolare gravità si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte.

Art. 7.

Le pene stabilite dal Codice penale per i delitti di falsità in atti sono raddoppiate quando la falsità è commessa su tessere o altri documenti consegnati agli interessati per la distribuzione o per il prelievo delle merci.

Art. 8.

Le pene stabilite dal Codice penale per i delitti contro il patrimonio sono raddoppiate quando il fatto è commesso su tessere o altri documenti prescritti per la distribuzione o per il prelievo delle merci.

Art. 9.

Le pene stabilite dal Codice penale per i delitti di malversazione, di violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza sono triplicate quando i delitti stessi hanno per oggetto pacchi o corrispondenza inviati a militari od a prigionieri di guerra, o dai medesimi spediti.

Art. 10.

Per i delitti preveduti dalle disposizioni precedenti non è ammessa la concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 11.

I delitti preveduti dagli articoli 1; 2 capoverso; 3; 5 e 6 sono di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Inoltre sono di competenza del Tribunale speciale tutti i delitti punibili, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.

Per i reati indicati nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la grazia e giustizia alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — VIDUSSONI — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 585.

Modificazione del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le lettere *c*) ed *i*) del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) cattiva condotta abituale risultante da precedenti punizioni disciplinari;

i) assenza dal servizio alle armi quando non sia stata punita come reato ».

Allo stesso paragrafo 85 è aggiunto il seguente comma:

« Durante lo stato di guerra la retrocessione per cattiva condotta abituale può essere disposta anche se tale condotta non risulti da precedenti punizioni disciplinari ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 586.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e il comune di Verona, per la concessione a quest'ultimo dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, la tramvia a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 marzo 1942-XX tra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante del comune di Verona, per la concessione a quest'ultimo, dell'impianto e dell'esercizio delle seguenti quattro filovie nella città di Verona:

1) Stazione Porta Nuova - Stazione FF. SS. - Porta Vescovo;
2) Interrato Acqua Morta (angolo via Carducci) - Quartiere Trento (angolo via Bixio - via Arsenale);
3) Quartiere Venezia (piazza Nogarola) - S. Zeno - Piscina;
4) Stazione FF. SS. Porta Nuova - Borgo Trento (angolo via Bixio - via Arsenale).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX, n. 587.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Altichiero del comune di Padova.

N. 587. R. decreto 19 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 24 marzo 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Altichiero del comune di Padova, località denominata Cavalcavia Duca Camerini.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 588.

Autorizzazione all'Opera nazionale Figli degli Aviatori ad accettare due lasciti.

N. 588. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, l'Opera nazionale Figli degli Aviatori viene autorizzata ad accettare i due lasciti di L. 100.000 ciascuno disposti dal dott. cav. uff. Pietro Cavallo con testamento olografo 11 febbraio 1941, a favore degli istituti di Loreto e di Gorizia dell'Opera stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 marzo 1942-XX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nelle acque pubbliche del mandamento di Primiero al conte Amedeo di Thun e Welsperg.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Trento, 1° febbraio 1932-X, n. 2097/III. b. col quale venne riconosciuto a favore del conte Amedeo di Thun e Welsperg il possesso del diritto esclusivo di pesca nei rivi Travignolo, Ceremana, Bocche, Costoncella, Juribello, Vallazza, Colbricon, Juribrutto e Miniera - in concorrenza con analogo possesso di diritto riconosciuto al Regio Demanio forestale e per esso all'Amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese - e inoltre in tutte le acque pubbliche scorrenti nel mandamento di Primiero e precisamente entro i territori dei comuni di Primiero, Mezzano-Imer e Canal S. Bovo;
Vista la dichiarazione in data 20 ottobre 1941-XIX, con la quale il conte Amedeo di Thun e Welsperg rinuncia al possesso del diritto esclusivo di pesca vantato in concorrenza con il Regio Demanio forestale;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il predetto conte Amedeo di Thun

e Welsperg si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque pubbliche scorrenti nel mandamento di Primiero;

Sentito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 10 marzo 1942-XX;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

Il sopra citato decreto del prefetto di Trento, 1° febbraio 1932-X, n. 2097/III. b. è revocato per quanto riguarda il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca a favore del conte Amedeo di Thun e Welsperg in concorrenza con l'Amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese nei rivi Travignolo, Ceremana, Bocche, Costoncella, Juribello, Vallazza, Colbricon, Juribrutto e Miniera.

Il decreto medesimo è invece confermato per quanto riguarda il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca a favore del conte Amedeo di Thun e Welsperg in tutte le acque pubbliche scorrenti nel mandamento di Primiero e precisamente entro i territori dei comuni di Primiero, Mezzano-Imer e Canal S. Bovo e cioè nel torrente Cismon ed affluenti e nel torrente Vanoj ed affluenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(2305)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare Fratelli Corsi, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1942-XX, con il quale la S. A. Immobiliare F.lli Corsi, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore l'avv. Giacinto Bosco;

Vista la relazione del sindacatore, dalla quale risulta che la maggioranza del capitale azionario della Società è sottoscritto da sudditi di Stati nemici;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro la azienda stessa, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Immobiliare F.lli Corsi, con sede a Milano, già sottoposta a sindacato con decreto interministeriale 25 febbraio 1942-XX, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giacinto Bosco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(2306)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Padova.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;

Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Padova, piazzetta Teatro Garibaldi n. 2;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Padova, piazzetta Teatro Garibaldi n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
Bottai

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

(2267)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Genova.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;

Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 31/2;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 31/2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
Bottai

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

(2264)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Milano, corso Roma n. 2;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Milano, corso Roma n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2265)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Firenze, via Roma n. 1;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Firenze, via Roma n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2263)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Napoli, via Chiaia n. 232;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Napoli, via Chiaia numero 232.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2266)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Trieste.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Trieste, piazza Ponterosso n. 2-4;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Trieste, piazza Ponterosso n. 2-4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2271)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Varese.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Varese, via del Cairo n. 6;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Varese, via del Cairo n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2272)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Verona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Verona, via Mazzini n. 31;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Verona, via Mazzini n. 31.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2274)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.
Chiusura della Scuola « Berlitz » di Venezia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636;
Sentito l'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il quale ha espresso parere contrario alla continuazione dell'attività della Scuola « Berlitz », avente sede in Venezia, San Marco, 1757;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1942-XX, è disposta la chiusura della Scuola « Berlitz » di Venezia, San Marco 1757.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

(2273)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1942-XX.
Sottoposizione a liquidazione della S. A. American Export Lines, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1942-XX, con il quale la S. A. American Export Lines, con sede a Genova fu sottoposta a sequestro;
Vista la relazione del sequestratario;
Considerata l'opportunità di disporre la liquidazione dell'azienda predetta e di affidare al sequestratario l'incarico di liquidatore;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. American Export Lines, con sede a Genova, sottoposta a sequestro con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1942-XX, è messa in liquidazione e viene nominato liquidatore il gr. uff. Enrico Trotta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2307)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1942-XX.
Sostituzione del sequestratario della S. A. Filatura de Chappe, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1940-XVIII, con il quale la S. A. Filatura de Chappe, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il Cons. naz. Ezio Braga;
Ritenuto che è opportuno provvedere alla sostituzione del Cons. naz. Braga;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

L'avv. Enrico Scopsi è nominato sequestratario della S. A. Filatura de Chappe, con sede a Milano, in sostituzione del Cons. naz. Ezio Braga.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2308)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1942-XX.
Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune condizioni particolari di polizza per assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

Roma, addì 6 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del colatore Danasso di Segugnago (Milano)

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del colatore Danasso, con sede in Segugnago (Milano) deliberato dall'assemblea costitutiva dell'Ente del 22 settembre 1940-XVIII.

(2319)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Alto Veronese », con sede in Verona

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 3 giugno 1942-XX, n. 2317, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica « Alto Veronese », con sede in Verona.

(2320)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alle ditte sottoelencate sono stati deformati:

9 *AL* — Garlando Luigi di Pietro, Valenza Po.
10 *AL* — Ceriana Vincenzo fu Giuseppe, Valenza Po.
18 *AL* — Camurati & Genovese, Valenza Po.
31 *AL* — Barberis Luigi fu Giacomo, Valenza Po.
40 *AL* — Barberis Domenico fu Guglielmo, Alessandria.
48 *AL* — Carnevale Pietro fu Vincenzo, Valenza Po.
58 *AL* — Emanuelli Francesco fu Vittorio, Valenza Po.
68 *AL* — Masi Carlo fu Giuseppe, Valenza Po.
71 *AL* — Milanese Massimo di Giuseppe, Valenza Po.
75 *AL* — Novarese Vario & Lanza Giovanni, Valenza Po.
79 *AL* — Pessina Perrone & C., Valenza Po.
86 *AL* — Sannazzaro Sivio Orlando Valenza Po.
88 *AL* — Novarese & Teia Ditta, Valenza Po.
103 *AL* — Lombardi Fratelli fu Pasquale, Valenza Po.
104 *AL* — Marchina Carlo fu Pietro, Alessandria.
107 *AL* — Raspagni Giuseppe fu Attilio, Valenza Po.
110 *AL* — Visconti Pietro & Giordani Carlo, Valenza Po.
117 *AL* — Vescovo Giovanni di Pietro, Valenza Po.
118 *AL* — Vaccario Paolo Mario fu Giovanni, Valenza Po.
138 *AL* — Repossi Ugo fu Giuseppe, Valenza Po.
140 *AL* — Lenti Paolo fu Agostino, Valenza Po.
145 *AL* — Lenti Mario & Pozzi Carlo, Valenza Po.
151 *AL* — Novarese Enrico di Giovanni, Valenza Po.
155 *AL* — Cavalli Celestino di Massimo, Valenza Po.
161 *AL* — Bonzano Gustavo di Pietro, Valenza Po.
203 *AL* — Mangosio Umberto di Giuseppe, Valenza Po.
204 *AL* — Aviotti Luigi Severino fu Franc., Valenza Po.
208 *AL* — Amisano Secondo di Francesco, Valenza Po.
210 *AL* — Morando Giacomo fu Francesco, Valenza Po.
216 *AL* — Rigone Angelo di Domenico, Valenza Po.

(2239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1942-XX - N. 108

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,37	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,745	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	83,35
Id. 3,50 % (1902)	79,80
Id. 3 % lordo	59,85
Id. 5 % (1935)	96,275
Redimib. 3,50 % (1934)	80,30
Id. 5 % (1936)	98,30
Id. 4,75 % (1924)	497,725
Obblig. Venezie 3,50 %	95,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,875
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,90
Id. 5 % (1949)	97,525
Id. 5 % (15-2-50)	97,825
Id. 5 % (15-9-50)	97,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Grottolella (Avellino), Limatola (Benevento) e Vieste (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

l'avv. Antonio Maglio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Grottolella (Avellino);

il signor Gennaro De Gregorio fu Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento);

il signor Achille Della Torre fu Biagio, per la Cassa comunale di credito agrario di Vieste (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2218)

Nomina di un sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 12 maggio 1942-XX, con il quale il cav. rag. Silvio Crotti è stato confermato sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dei Monti riuniti predetti, rimasta vacante a seguito del decesso del cav. rag. Silvio Crotti;

Dispone:

Il dott. prof. Mario Guardone è nominato sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, in sostituzione del cav. rag. Silvio Crotti, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2299)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali ed altri Convitti

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce 80 posti gratuiti nel Convitto Istriano di Pisino;

Veduto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Veduto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1897, modificato con R. decreto 19 maggio 1932, n. 661, in merito alla istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « F. Scodnik » di Tolmino;

Veduta la convenzione stipulata il 22 dicembre 1939-XVIII, fra il Ministero dell'educazione nazionale e il comune di Fano per la istituzione di 70 posti gratuiti nel Convitto « Nolfi » di detta città;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per la esecuzione della legge 3 aprile 1925, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani dei congiunti e dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando e di quelli che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1942-XX.

I. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali.*

A) Posti gratuiti a carico del Ministero dell'educazione nazionale:

a) ordinari 45.

B) Posti gratuiti a carico del bilancio dei seguenti Convitti: Cosenza n. 1; Lucera n. 1; Maddaloni n. 1; Napoli n. 2; Parma n. 1; Salerno n. 1; Teramo n. 1; Vibo Valentia n. 1.

C) Posti a carico di Fondazioni:

a) Fondazione « Filo Ferralis », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni prossimi parenti del fondatore;

b) Fondazione « Zampero », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni prossimi parenti del fondatore;

c) Fondazione « S. A. R. Principe Umberto » presso il Convitto nazionale di Cagliari, n. 2 posti intitolati a don Francesco Matzeu, don Giuseppe Antonio Gabriele e don Giovanni Maria Amucano (1); n. 1 posto intitolato a Giuseppe Caddeo Fois (2);

---

(1) E' riservato in prima linea ad alunni parenti in linea paterna o materna di don Francesco Matzeu, ad alunni discendenti maschili della famiglia Gabriele purchè nati e domiciliati in Tempio, ad alunni discendenti in linea maschile dalla famiglia Amucano, in seconda linea, nati in Tempio discendenti dalle famiglie Azzara, Spano, Gigante e Dolinae e ad alunni discendenti da donna Peppina Nieddu, in terza linea ad alunni nati in Tempio.

(2) Sono riservati in prima linea ad alunni prossimi parenti del fondatore fino al 10° grado e in seconda linea, cessata la prima, ad alunni poveri di Dualchi.

d) Fondazione « Scano Cocco », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Cagliari (3);

e) Fondazione « Serra Cedda », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Cagliari (4).

II. — *Consorso a posti gratuiti nei Convitti di Ala, Gorizia, Pisino e Tolmino.*

A) Posti gratuiti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala, n. 12 (per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale Regio ginnasio).

B) Posti gratuiti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, n. 9 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

C) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Filzi » di Pisino, n. 6 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

D) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Scodnik » di Tolmino, n. 7 (per alunni maschi che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

III. — *Concorso per il conferimento di n. 18 posti gratuiti presso il Convitto « Nolfi » di Fano.*

A favore di alunni maschi residenti nella costa orientale adriatica che intendano iniziare o proseguire gli studi nelle locali scuole governative e comunali.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di sei anni e non più di anni dodici al 30 settembre 1942-XX salvo i requisiti speciali richiesti da ciascuno dei singoli concorsi sopraindicati.

Al concorso per il Convitto « Nolfi » di Fano sono ammessi coloro che abbiano età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1942-XXI.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei Convitti nazionali o nei Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti alla G.I.L.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

L'iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante l'esibizione della relativa tessera del corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

---

(3) E' riservato ad alunni discendenti da Giacinto Giuseppe Maria e don Pietro Scano, con preferenza alla linea maschile e fra questi preferiti i nati e domiciliati in Austis; ad alunni parenti più prossimi di don Gavino Cocco e di donna Maria Anna Cordilla; in seconda linea ad alunni discendenti dagli Scano nati in Austis; in terza linea ad alunni nati in Austis.

(4) E' riservato in prima linea a discendenti da Giuseppe ed Angelo Demelas Serra, a discendenti in linea retta da Gio. Santo Ant. Maria Francesca ed Efisia Cedda. In seconda linea a discendenti da Maria Manca Demelas Demurtas e a discendenti in linea retta da don Raimondo Matzeu, in terza linea a discendenti dagli altri parenti di Antioco Demelas Serra esclusi quelli discendenti da Pietro e Antonangela Demelas; e a discendenti da don Gaspare Marras di Olzai. In quarta linea ad alunni poveri di Atzara e Gonna Stramatza.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare separate istanze per ciascuno dei concorsi indicati coi numeri I, II, III, dell'art. 1 del presente bando al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'Ordine superiore classico - Div. V) non oltre il 20 luglio 1942-XX.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1941-42 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato), e per gli italiani non regnicoli attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti specialmente richiesti a ciascuno dei concorsi sopra indicati;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3;

l) dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso potranno unire i documenti prescritti ad una sola istanza, mentre nelle altre istanze basterà far riferimento ad essi ed allegare l'elenco dei medesimi in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semi-convittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli Istituti relativi ai singoli concorsi ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 2 giugno 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(2303)

Concorso a posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290, concernente aumenti di posti gratuiti presso l'Educandato femminile « San Demetrio » di Zara;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sotto indicati, e quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1942-XX:

Regio Conservatorio « San Pietro » di Colle Val d'Elsa, n. 2 posti semigratuiti;

Regio Conservatorio « Sant'Anna » di Pisa, n. 1 posto gratuito;

Regio Conservatorio « San Giovanni Battista » di Pistoia, n. 1 posto gratuito;

Regio Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, n. 4 posti gratuiti, riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

Regio Conservatorio « SS. Annunziata » di San Giovanni Valdarno, n. 1 posto semigratuito;

Regio Collegio « San Benedetto » di Montagnana, n. 1 posto gratuito;

Regio Istituto Signore « Montalve alla Quiete » di Firenze, n. 1 posto gratuito, n. 1 posto semigratuito;

Conservatorio « Santa Chiara » di San Miniato, n. 2 posti semigratuiti;

Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza, n. 3 posti gratuiti.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici anni al 31 dicembre 1942-XXI.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici dei Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale, alle figlie dei decorati al valore ed alle iscritte alla Gioventù italiana del Littorio.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Le orfane di guerra dovranno dimostrare il loro diritto a tale qualifica con apposito certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno inviare non oltre il 20 luglio 1942-XX al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'Ordine superiore classico - Div. V) apposita istanza nella quale potranno indicare l'Istituto eventualmente preferito.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1941-42 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato), e per le italiane non regnicole attestato del Console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3;

i) dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne dei Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5, ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano convittrici di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito, o semigratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinata o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito o semigratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti semigratuiti dànno diritto all'esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 2 giugno 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(2304)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a nove posti di perito principale (grado 8°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visti: il R. decreto 11 aprile 1940, n. 278 che apporta modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione predetta ed istituisce il nuovo ruolo di 1ª categoria gruppo *B* dei « periti » nonchè il R. decreto 15 aprile 1942-XX, n. 425, che detta norme per il conferimento dei posti disponibili nel ruolo suddetto nella prima attuazione del succitato R. decreto 11 aprile 1940, n. 278;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a nove posti di perito principale (grado 8°, gruppo *B*) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti: quattro posti per la specialità meccanici; due posti per la specialità minerari; tre posti per la specialità geometri.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, i quali rivestano grado uguale od immediatamente inferiore e siano forniti del diploma di geometra, oppure di quello di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici o minerari, a seconda della specialità per la quale intendono concorrere, conseguito presso la Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno, o di un corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti di grado 9° debbono trovarsi nelle condizioni per conseguire, nel ruolo di provenienza, la promozione al grado 8°.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono, non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione della specialità per la quale intendono concorrere, del proprio recapito e dei documenti e titoli allegati.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi, potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i prescritti documenti entro trenta giorni a decorrere dal termine suddetto, alla scadenza dei quali si inizierà l'esame dei titoli.

Nel trasmettere le domande, gli uffici dai quali i candidati dipendono, uniranno un riservato particolareggiato rapporto informativo dal quale risultino tutte quelle notizie che possono essere utili per la formulazione di un esatto giudizio sulla capacità e sulle attitudini al posto al quale i candidati stessi aspirano.

Art. 4

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, munita di bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, contenente le note di qualifica dell'ultimo quinquennio e l'eventuale indicazione di encomi, punizioni ecc.

Gli aspiranti di grado 9° dovranno, inoltre, produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal capo dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi si trovano nelle condizioni previste dal 2° capoverso del precedente art. 2;

2) titolo di studio in originale e copia autentica notarile;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al P.N.F. del candidato, nonchè la data d'iscrizione.

Gli aspiranti ex-combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora vengano prescelti, potranno conseguire la nomina al posto sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina stessa.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Saranno ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni dei segretari federali mobilitati e firmati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

4) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4:

I candidati non appartenenti all'Amministrazione dei monopoli di Stato che rivestano la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo nulla osta dell'autorità competente.

Lo stato di famiglia e la copia autentica notarile del titolo di studio, dovranno riportare la legalizzazione della firma delle autorità che li hanno rilasciati, qualora queste non risiedano in Roma.

Lo stato di famiglia e il certificato di iscrizione al P.N.F. debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

La tardiva presentazione della domanda o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

E' in facoltà del candidato di produrre, nei termini di cui sopra, tutti gli altri documenti attestanti benemerenze civili, militari o politiche di cui sia in possesso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° che la presiede, di un professore titolare di scuole medie di fisica e da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario amministrativo dei Monopoli, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà, distintamente per meccanici, minerari e geometri, tre graduatorie di merito secondo l'ordine dei punti assegnati ai singoli aspiranti in base a coefficienti di valutazione che saranno determinati dalla Commissione stessa.

Saranno dichiarati vincitori i primi di ciascuna delle dette graduatorie, in relazione al numero dei posti messi a concorso per le citate specialità salva l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, e successive modificazioni.

La Commissione, infine, formerà una graduatoria unica fra tutti i vincitori, in base al punteggio ottenuto da ciascuno di essi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(2324)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 2792/203 in data 19 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1942-XX al registro n. 9, pag. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

del Regno n. 56 del 9 marzo detto, con cui è stato bandito un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale di bando in data 19 febbraio 1942-XX, n. 2792/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 10, 11, 12 e 13 luglio 1942-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

(2330) *Il Ministro*: HOST VENTURI

Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 3024/203 in data 25 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1942-XX al registro n. 9, pag. 93, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 56 del 9 marzo detto, con cui è stato bandito un concorso per esami a tredici posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per tredici posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale di bando in data 25 febbraio 1942-XX, n. 3024/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 27, 28, 29 e 30 luglio 1942-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

(2331) *Il Ministro* HOST VENTURI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 2805/203 in data 19 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1942-XX, al registro n. 9, pag 88, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 56 del 9 marzo detto, con cui è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli impiegati di gruppo *C* delle Amministrazioni statali;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per cinque posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale di bando in data 19 febbraio 1942-XX, n. 2805/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 20, 21 e 22 luglio 1942-XX.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

(2332) *Il Ministro*: HOST VENTURI

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di aiuto ispettore in prova nel personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 4601/203 in data 23 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1942-XX al registro n. 9, pag 147, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 98 del 24 aprile detto, con cui è stato bandito un concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale di bando in data 23 marzo 1942-XX, n. 4601/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 15, 16 e 17 settembre 1942-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

(2333) *Il Ministro*: HOST VENTURI

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 25085 in data 29 ottobre 1941-XX con cui veniva approvata la graduatoria delle concorrenti a otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1939-XVIII;

Visto il successivo proprio decreto n. 25085 in data 31 ottobre 1941-XX col quale si provvedeva alla dichiarazione delle candidate risultanti vincitrici in ciascuno dei suindicati otto posti di condotta ostetrica;

Ritenuto che tutti i Comuni interessati, hanno provveduto alla nomina delle ostetriche designate nel succitato decreto;

Rilevato che le ostetriche nominate dai podestà di Venezia, Caorle, Salzano e Vigonovo non hanno assunto servizio nel termine loro assegnato, per cui sono da ritenersi rinunciatrici;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alla sede designata dalle concorrenti stesse in ordine di preferenza:

1) Da Riol Regina fu Luigi, per la prima condotta di Murano (Venezia);

2) Francioni Bruna fu Annibale, per la 1ª condotta di S. Michele al Tagliamento;

3) Moletta Maria fu Giovanni, per la 2ª condotta di Caorle;

4) Grisostolo Regina fu Antonio, per la condotta di Vigonovo;

5) Romanin Anna di Nicolò, per la condotta di Salzano.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 15 maggio 1942-XX

Il Prefetto

(2223)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.